



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2518 del 29 aprile 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. Giorgio Afferni

nella seduta del 11 maggio 2020, in relazione al ricorso n. 3998, presentato dal sig. (di seguito “il ricorrente”) nei confronti di Banca Popolare di Bari S.c.p.A. (di seguito “l’intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell’inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 12 luglio 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 24 luglio successivo in maniera non giudicata soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di essere stato indotto, nell'arco di tempo dal 2011 al 2013, quando era già azionista dell'intermediario con cui intratteneva anche il rapporto per la prestazione del servizio di investimento, all'acquisto di ulteriori azioni e obbligazioni convertibili emesse, per un importo complessivo di € 69.440,80.

Il ricorrente lamenta, a tal proposito: (i) l'inadeguatezza delle operazioni, sia in rapporto al proprio profilo (il ricorrente, afferma di aver sempre dichiarato la propria indisponibilità a investimenti a lungo termine), sia per eccesso di concentrazione (tutti i propri investimenti erano stati allocati in titoli dell'intermediario); (ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e in particolare in relazione al loro carattere illiquido.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio, in via principale, di accertare la nullità delle operazioni di investimento e per l'effetto di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione del capitale investito, pari a € 69.440,80, e, in subordine, di dichiararlo tenuto al risarcimento dei danni sofferti in ragione dei dedotti inadempimenti, che quantifica nella medesima misura complessiva, ovvero nella minore misura pari alla differenza tra il capitale investito e il valore ancora eventualmente realizzabile dalle azioni in portafoglio.

3. L'intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione contrattuale. Al riguardo l'intermediario precisa che il ricorrente è titolare di n. 9.809 azioni, indicando nel contempo le diverse operazioni d'investimento che hanno portato il ricorrente a detenere complessivamente il pacchetto azionario sopra richiamato.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, la prescrizione delle pretese, tanto restitutorie quanto risarcitorie, per le operazioni eseguite in epoca antecedente il

decennio dalla presentazione del reclamo, che rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione, e che riguardano l'acquisto di complessive n. 1.670 azioni.

L'intermediario si sofferma, quindi, sulle contestazioni riguardanti l'inadempimento degli obblighi informativi. Al riguardo il resistente sostiene che il ricorrente è sempre stato perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto, e di non avere comunque contravvenuto alle disposizioni impartite dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009, per l'ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non erano classificabili come tali al momento degli acquisti per cui è controversia. Segnala, altresì, che in occasione delle operazioni eseguite nel 2013 è stata consegnata anche la scheda prodotto, descrittiva delle caratteristiche delle azioni.

L'intermediario contesta altresì la quantificazione del danno. Al riguardo segnala che, negli anni, il ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni e cedole sulle obbligazioni convertibili, sicché i relativi valori andrebbero detratti dall'eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio, tramite vendita sul sistema organizzato di negoziazione Hi-Mtf.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare repliche ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente insiste nelle proprie argomentazioni. In particolare, egli rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, precisando che egli non ha sollevato alcuna contestazione in relazione alle azioni acquistate prima del 2008. Inoltre, contesta che gli sia mai stata consegnata una scheda prodotto relativa alle azioni acquistate. Il ricorrente insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

5. L'Intermediario non ha ritenuto di produrre repliche finali.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che il ricorso ha per oggetto esclusivamente le azioni acquistate dal ricorrente nel 2011 e nel 2013. Pertanto, non deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in

relazione alle azioni acquistate prima del 12 luglio 2008, dal momento che tali acquisti non sono oggetto del presente giudizio.

2. La domanda principale di nullità è infondata, in quanto la violazione di regole di condotta da parte di un intermediario nella prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela non determina di per sé la nullità degli ordini di investimento disposti.

3. E' fondata, invece, la domanda subordinata con cui viene chiesto il risarcimento del danno sofferto, sotto l'assorbente profilo dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di informazione precontrattuale sulle caratteristiche e sul grado di rischio, e poi segnatamente in relazione al mancato assolvimento degli obblighi di informazione rafforzata previsti per i prodotti illiquidi.

Nel caso di specie non è per vero controverso che il resistente non abbia reso le informazioni prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009, per l'ipotesi di distribuzione e collocamento di strumenti finanziari illiquidi.

L'argomento evocato dall'intermediario è, infatti, consistito nel negare che tale caratteristica dovesse essere riconosciuta alle proprie azioni negli anni in cui sono state compiute le operazioni di investimento. Ebbene, come questo Collegio ha avuto modo di precisare oramai più volte, se è vero che la liquidità (così come per converso l'illiquidità) di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, vero è anche – in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova – che costituisce preciso onere dell'intermediario fornire la dimostrazione della circostanza che alla data dell'operazione di investimento contestata esisteva la asserita condizione di liquidità.

Poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni e le obbligazioni convertibili sarebbero state “*classificate*” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo loro grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato l'inadempimento del resistente a propri specifici obblighi di informazione.

4. Accertato l'inadempimento dell'intermediario per le operazioni di investimento in azioni e obbligazioni convertibili eseguite dal ricorrente nel 2011 e nel 2013 - e ritenuto che le omissioni informative abbiano avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del "*più probabile che non*", che se il ricorrente fosse stato reso edotto della illiquidità delle azioni certamente non avrebbe eseguito gli ingenti investimenti per cui è controversia – occorre procedere alla liquidazione del danno.

È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato in misura pari al capitale complessivamente impiegato nell'acquisto dei titoli di che trattasi, pari a complessivi € 69.440,80.

Tale esito è conseguenza del fatto che – come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) – con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità è, almeno a oggi, oramai definitivamente azzerata, nè sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito.

Ai fini della liquidazione del danno, dal capitale investito deve, tuttavia, essere detratto l'ammontare dei dividendi percepiti e delle cedole incassate a valere sulle obbligazioni sino alla loro conversione, in quanto si tratta di utilità conseguenti alle operazioni contestate, e che il ricorrente non avrebbe ottenuto in loro assenza:

tali utilità ammontano a rispettivamente a € 996,87 ed € 1.544,11, sicché il danno da risarcire risulta pari a € 66.899,82. A tale importo deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 2.918,30.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento indicato in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 69.818,12, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente